

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2103 DELLA COMMISSIONE**del 19 agosto 2021****che stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del portale web ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 49, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/818, unitamente al regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, istituisce un quadro per garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell'asilo e della migrazione.
- (2) Tale quadro consta di una serie di componenti dell'interoperabilità che comportano il trattamento di una quantità considerevole di dati personali sensibili. È importante che le persone i cui dati sono trattati per mezzo di tali componenti possano esercitare in maniera efficace i propri diritti, in qualità di interessati, come previsto dal regolamento (UE) 2016/679 ⁽³⁾, dalla direttiva (UE) 2016/680 ⁽⁴⁾ e dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (3) Per facilitare l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso, rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali, il regolamento (UE) 2019/818 prevede l'istituzione di un portale web.
- (4) Tale portale web dovrebbe consentire alle persone i cui dati sono trattati nel rilevatore di identità multiple e che sono state informate della presenza di un collegamento rosso o bianco di estrarre le informazioni di contatto dell'autorità competente dello Stato membro responsabile della verifica manuale delle identità diverse.

⁽¹⁾ GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

